



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 571 del 27 OTT. 2015

OGGETTO: Tutela delle strade dai pericoli e dai disturbi alla circolazione derivanti dalla prostituzione sulla pubblica via.

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, funzioni in tema di ordine e sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, adottato in applicazione del comma 4 bis del sopra citato art. 54 del T.U.E.L., che ha disciplinato l'ambito del potere di ordinanza attribuito ai Sindaci, con particolare riguardo alle nozioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

Considerato che, in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del predetto D.M., il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

Dato atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti";

Considerato che il fenomeno della prostituzione su strada, per le modalità del suo esercizio, inficia gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, rendendo difficoltosa la fruizione e il libero accesso agli stessi, creando, in particolare, problemi alla circolazione stradale sui tratti viari interessati, a causa dei comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni a pagamento, ovvero sono indotti in distrazione per la presenza di persone dedite alla prostituzione;

Considerato, altresì, che assumere atteggiamenti e modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti indecorosi o indecenti, nello svolgimento di attività di meretricio su suolo pubblico, offende la pubblica decenza e crea turbativa ed intralcio con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

Constatato quindi che, nell'ambito del territorio comunale, la diffusione del fenomeno della prostituzione su strada determina frequenti situazioni di pericolo con elevato rischio di causare incidenti stradali, dovuti anche alla scarsa attenzione agli obblighi imposti dal Codice della Strada;

Dato atto che tra i compiti primari dell'Amministrazione comunale rientra la tutela della collettività e degli utenti della strada;

Vista la nota della Polizia Municipale, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 0029861 del 12.03.2015 con cui è stato trasmesso l'elenco delle vie potenzialmente interessate dal fenomeno della prostituzione e considerate le precedenti segnalazioni della Questura;

Vista l'ordinanza sindacale n. 125 del 17.03.2015 avente ad oggetto "Tutela delle strade dai pericoli e dai disturbi alla circolazione derivanti dalla prostituzione sulla pubblica via", in scadenza il 31.10.2015;

Dato atto che con l'approssimarsi delle festività natalizie e dell'inizio del nuovo anno, l'esigenza di garantire la sicurezza della popolazione ed il decoro della Città è maggiormente sentita in ragione del concomitante verificarsi di varie situazioni, quali l'aumento della popolazione cittadina dovuta ai maggiori flussi per motivazioni di carattere commerciale, lo svolgimento di manifestazioni musicali e di intrattenimento nelle aree centrali e periferiche di Pescara, la maggiore frequentazione del Centro storico e del Centro – città soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne, lo svolgimento delle celebrazioni religiose in vista delle prossime festività, tutte circostanze tali, nel loro insieme, da giustificare l'assunzione di provvedimenti con tingibili ed urgenti da parte dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Pescara con nota prot. n. 133285 del 21.10.2015, giusta articolo 54, comma 4, ultimo capoverso, del T.U.E.L.;

Visto il d.m. 5.08.2008;

Visto l'art. 7 bis del t.u.e.l.;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;
tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

ORDINA

1. per l'intera giornata, nelle aree indicate al punto n. 2), ai conducenti che percorrono tratti di strada in prossimità di abitazioni, spazi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove stazionano soggetti dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, è fatto divieto di:
 - a. fermarsi e/o chiedere informazioni allo scopo di contattare soggetti dediti all'attività di meretricio, contrattare prestazioni, salire o lasciar scendere i medesimi dal veicolo che si conduce;
 - b. procedere a passo d'uomo, eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente, effettuare qualsiasi manovra repentina di accostamento e/o di fermata, dovendosi invece regolare la conduzione del veicolo e la velocità, in considerazione anche dell'ora notturna, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni disordine per la circolazione;
2. le aree alle quali si riferisce il divieto di cui al punto n. 1) sono le seguenti:
 - area compresa tra Via Nazionale Adriatica Sud (a partire dal confine con Francavilla al Mare), Via L. Antonelli, Via I. Silone, Viale Scarfoglio, Strada della Bonifica, Via Pantini, Viale Pindaro, Via Plauto, Via Falcone e Borsellino, Via della Pineta, Via Luisa D'Annunzio, Viale Primo Vere comprese le traverse lato monti, Lungomare C. Colombo, Via De Nardis, Via Figlia di Jorio, Papa Giovanni XXIII, Via Pepe;
 - area compresa tra Via Michelangelo Buonarroti, Via Teramo e Via Ferrari, Via A. De Gasperi;
 - Via Pavone e Bassani compresi i sottopassaggi ferroviari;
 - area compresa tra Lungomare G. Matteotti, Viale Regina Margherita da Via Solferino a Via L. Muzii, comprese le traverse lato mare, Viale Bovio, Piazza Martiri Pennesi, Corso Vittorio Emanuele;
 - area compresa tra Via Cavour, Viale della Riviera, Via Nazionale Adriatica Nord fino al confine con il Comune di Montesilvano;
3. Nelle vie di cui al punto n. 2, è inoltre fatto espresso divieto a chiunque di assumere atteggiamenti e modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento, suscettibili - nel loro insieme - di offendere la pubblica decenza nonché tali da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento;
4. La presente ordinanza avrà efficacia vincolante dal 01.11.2015 fino a tutto il 28.02.2016;
5. I divieti di cui al punto n. 1 non valgono per i volontari delle associazioni e delle istituzioni, opportunamente riconoscibili, che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità;

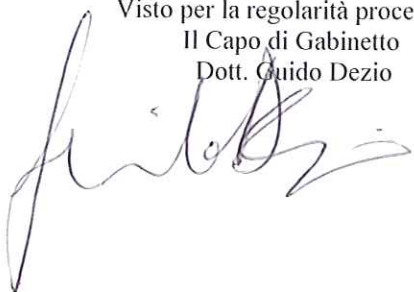


6. L'inosservanza alle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con la sanzione da Euro 300,00 a Euro 500,00; mentre l'inosservanza alle disposizioni di cui al punto n. 3) è punita con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (oppure con la sanzione maggiore prevista in materia dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000);
7. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pescara, è immediatamente esecutiva;
8. Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e pubblicazione sul sito Internet comunale, mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali, nonché mediante altre forme più idonee per l'informazione dei cittadini;
9. Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e far rispettare la presente ordinanza;
10. Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

Visto per la regolarità procedurale

Il Capo di Gabinetto

Dott. Guido Dezio



IL SINDACO

Avv. Marco Alessandrini

